STUDIO BATTAGLIONI

Giugno 2008

2008

Informative e news per la clientela di studio

- Le news di giugno pag. 2
- L'esenzione Ici per l'abitazione principale scatta a giugno pag. 6
- Unico 2008 – Vademecum dei versamenti pag. 8
- Ridotto il limite per l'incasso in contanti delle parcelle dei professionisti pag.11
- La detassazione degli straordinari e dei premi di produttività pag.12
- Condizioni per ottenere la rateazione delle cartelle esattoriali pag.15

Le schede di raccolta dati

- Dichiarazioni dei redditi: fac-simile di esonero da responsabilità pag.17
- Fac-simile di dichiarazione per il non assoggettamento ad Irap pag.19

Le procedure amministrative e contabili in azienda

- Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007 oltre il termine del 29 aprile 2008 pag.20

Occhio alle scadenze

- Principali scadenze dal 15 giugno al 15 luglio 2008 pag.23

Agevolazioni e contributi

pag.28

DECRETO LEGGE FISCALE

In Gazzetta le novità su proroghe, Visco-Sud e solidarietà negli appalti

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.128 del 3 giugno il D.L. n.97 del 3 giugno, contenente misure urgenti in materia fiscale, che prevede: proroghe per la consegna delle dichiarazioni dei redditi telematiche; erogazioni più rigide per il credito d'imposta riguardante i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (Visco-Sud) e l'abrogazione del vincolo di solidarietà tra committente e appaltatore.

Dichiarazioni fiscali: slitta al 10 luglio l'invio telematico dei modelli 730, da parte di Caf e intermediari abilitati, e dei 770 semplificati. È invece prorogato al prossimo 30 settembre l'inoltro in via telematica di Unico 2008.

Visco Sud: da martedì 3 giugno, per accedere al credito d'imposta, è necessario compilare un formulario da spedire telematicamente, entro 30 giorni, all'Agenzia delle Entrate. Quest'ultima rilascerà il nulla osta per la fruizione del *bonus* e, in caso di esaurimento delle risorse per l'anno in corso, indicherà le imprese che avranno diritto al credito d'imposta per l'anno successivo. Le imprese che hanno avviato l'investimento entro il 2 giugno 2008 godono del diritto di precedenza; quelle che avviano gli investimenti a partire dal 3 giugno devono far seguire la commessa all'invio del formulario. Inoltre sono previsti alcuni limiti: gli investimenti, una volta approvata la domanda, devono soddisfare le quote minime del 20% (il primo anno) e del 60% (il secondo anno). Nel primo anno successivo il credito potrà essere fruito fino al 30%.

Responsabilità solidale: a decorrere dal 3 giugno scorso è cancellata la responsabilità solidale sulle ritenute fiscali tra committente e appaltatore. Nel caso di appalto di opere e servizi, tra il committente, l'appaltatore e il subappaltatore, restano comunque in vigore gli obblighi solidali di corresponsione dei trattamenti retributivi e previdenziali ai lavoratori, entro due anni dalla cessazione dell'appalto (D.Lgs. n.276/03). La responsabilità solidale "completa", di fatto, permane soltanto tra appaltatore e subappaltatore e prevede il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori.

(D.L. n.93 del 03/06/08, G.U. n.128 del 28/05/08)

DEDUCIBILITÀ ALL'80% DELLE SPESE PER TELEFONIA FISSA E MOBILE

Non rileva l'effettiva destinazione del bene e non c'è possibilità di prova contraria

L'Agenzia delle Entrate si è espressa sulla applicazione della norma di cui all'art.102, co.9 del Tuir che disciplina la deducibilità nella misura dell'80% delle spese e degli altri componenti negativi di reddito relativi alla telefonia fissa e mobile e al traffico dati (si tratta delle quote di ammortamento, dei canoni di leasing, dei canoni di noleggio e delle spese di impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico). Il caso prospettato riguardava una società di capitali che gestisce il servizio idrico integrato in 57 Comuni italiani, utilizzando un sistema di telecontrollo degli impianti idrici: tale società è in grado di dimostrare che sulle reti di comunicazione utilizzate viaggiano esclusivamente dati tecnici e, quindi, i costi sostenuti per le attrezzature e per i servizi di comunicazione elettronica sono totalmente inerenti all'attività di impresa. L'Amministrazione finanziaria ha, però, chiarito che anche in tali casi non è possibile operare una deduzione totale dei costi, in quanto la norma prescinde dall'effettiva destinazione del bene (non è suscettibile di prova contraria), in quanto la sua *ratio* sussiste nell'evitare un evasivo utilizzo privatistico della telefonia fissa e mobile, forfetizzandone l'inerenza in tutti i casi nella misura dell'80%.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.214, 22/05/2008)

DETRAZIONE DEL 55% PER RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

Nuove modalità operative per fruire della detrazione d'imposta per il triennio 2008-2010

E' stato pubblicato il decreto interministeriale del Ministro delle Finanze e dello Sviluppo economico con il quale è stato integrato il decreto del 19 febbraio 2007, che attuava le disposizioni della Finanziaria 2007 sulla detrazione del 55% delle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. La detrazione spetta a tutti i contribuenti (persone fisiche, professionisti, imprese e società) che sostengono costi per l'esecuzione degli interventi su edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali. Il nuovo decreto tiene conto delle novità introdotte dalla Finanziaria 2008 che ha prorogato, per gli anni 2008, 2009 e 2010, l'agevolazione (che può ora essere ripartita in quote annuali da 3 a 10 a scelta del contribuente, diversamente dalle spese sostenute nel 2007, obbligatoriamente da spalmare su 3 annualità) e ha disciplinato le nuove modalità di attribuzione del beneficio per le spese sostenute dal 2008:

- la documentazione deve essere inviata all'ENEA entro 90 giorni (non più 60) dal termine dei lavori, in via telematica attraverso il sito www.acs.enea.it, con riguardo ai dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica e alla scheda informativa.
- la documentazione all'ENEA può essere inviata tramite raccomandata solo nel caso in cui l'invio sia avvenuto entro il 30/04/2008 o qualora, a causa della complessità dei lavori eseguiti, non sia possibile darne descrizione utilizzando i modelli predisposti dall'ENEA.

E' stato, inoltre, chiarito che qualora il contribuente non sia ancora in possesso della documentazione richiesta ai fini della detrazione in quanto i lavori sono ancora in corso di esecuzione, può comunque fruire della detrazione per le spese sostenute in ciascun anno, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati, già per le spese sostenute dal periodo di imposta 2007.

(Ministeri delle Finanze e dello Sviluppo economico, Decreto 07/04/2008, G.U. n.97 del 24/04/2008)

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Facoltà per le aziende operanti nella grande distribuzione organizzata

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità operative per procedere alla defiscalizzazione degli apparecchi misuratori fiscali già in uso per le aziende operanti nella grande distribuzione organizzata: la trasmissione telematica dei corrispettivi sostituisce, per tali imprese, l'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Le società che optano per l'invio telematico non necessitano più di apparecchi misuratori e possono richiedere la defiscalizzazione di quelli in uso presso il proprio esercizio commerciale. Per procedere a defiscalizzare gli apparecchi è necessario comunicare la disinstallazione effettuata dal tecnico, entro il giorno successivo, all'ufficio delle Entrate territorialmente competente. Una società operante nel settore della GDO aveva manifestato alcuni dubbi in merito alle modalità operative per adempiere al corretto invio telematico dei dati, soffermandosi sugli importi da indicare nei campi 9 e 10 del "tracciato record di dettaglio" allegato al provvedimento direttoriale dell'8 luglio 2005. L'invio telematico dei corrispettivi sostituisce l'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, con facoltà di rilasciare titoli senza rilevanza fiscale. Questa modalità di trasmissione dei corrispettivi è, dunque, una scelta, non un obbligo, fermo restando che, una volta presa la decisione dell'invio telematico, questa opzione diventa vincolante e va mantenuta per tutto il periodo d'imposta e deve evidenziare i dati richiesti per ciascuna giornata, anche qualora non vi siano corrispettivi.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.215, 30/05/2008)

DETRAZIONE IRPEF PER CANONI DI LOCAZIONE

Fruizione anche in caso di contratti stipulati prima del 1998 prorogati automaticamente

L'art.16, co.1 del Tuir prevede una detrazione in favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati ai sensi della L. n.431/98 pari a:

- € 300 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;
- € 150 se il reddito complessivo supera euro € 15.493,71 ma non supera € 30.987,41.

Tale norma (co.1) è stata introdotta dalla Finanziaria 2008 ed ha voluto estendere il beneficio già previsto per gli inquilini titolari di contratti di locazione basati su accordi definiti in sede locale (art.16, co.1 del Tuir, contratti cosiddetti "convenzionati") anche ai titolari degli altri contratti di locazione stipulati ai sensi della L. n.431/98. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione di cui all'art.16 del Tuir spetta anche quando:

- il contratto di locazione è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della L. n.431/98 e automaticamente prorogato per gli anni successivi;
- il contratto di locazione è stato stipulato dopo l'entrata in vigore della L. n.431/98, ma non vi è inserito alcun riferimento normativo, in quanto è comunque da considerarsi disciplinato dalla L. n.431/98, poiché il contenuto di un contratto non può mai essere *contra legem*;
- il contratto di locazione è stato stipulato dopo l'entrata in vigore della L. n.431/98, ma fa riferimento a disposizioni legislative previgenti (L. n.392/78 o L. n.359/92), abrogate dalla successiva L. n.431/98.

Per completezza si ricorda che l'art.16 del Tuir riconosce, per i primi tre anni, una detrazione per canoni di locazione anche ad altre due categorie di contribuenti: ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi e ai giovani di età compresa tra 20 e 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale ai sensi della L. n.431/98 pari a:

- € 991,60 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;
- € 495,80 se il reddito complessivo supera euro € 15.493,71 ma non supera € 30.987,41.

E' riconosciuto a ciascun contribuente il diritto di fruire, a scelta, della detrazione di cui all'art. 16 del TUIR a lui più favorevole, non potendola cumulare con altre nello stesso periodo di imposta.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.200, 16/05/2008)

FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE IN CRISI

Scaricabili gratuitamente le Linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi

E' disponibile sul sito web dell'Assonime dal menù Novità la bozza delle Linee-guida sul finanziamento alle imprese in crisi, predisposte dall'Associazione in collaborazione con il Cndcec e l'Università di Firenze. La finalità del documento è quella di suggerire prassi virtuose e comportamenti che possono aumentare il grado di sicurezza delle operazioni di finanziamento di imprese in crisi, nell'ambito di piani di salvataggio o nel corso delle procedure concorsuali, in assenza di certezza del quadro normativo. Il documento si divide in due parti: la prima dedicata all'analisi del finanziamento erogato a imprese in crisi nell'ambito di piani stragiudiziali di salvataggio; la seconda, al finanziamento erogato a imprese sottoposte a procedure concorsuali.

(Assonime, Cndcec e Università Firenze, Documento del 16/05/2008, sito web)

GUIDE FISCALI A DISPOSIZIONE DEI CONTRIBUENTI

Guide relative alla tassazione Irpef, ai residenti all'estero e alle agevolazioni per i disabili

L'Agenzia delle Entrate ha diffuso 3 pubblicazioni aggiornate sul proprio sito web, nella sezione Guide fiscali:

- una riepiloga le detrazioni per l'affitto; le riduzioni Irpef per i familiari a carico; gli sconti per l'acquisto di frigoriferi e motori ad alta efficienza energetica; i *bonus* per l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici e per l'iscrizione a palestre, piscine e altre strutture sportive; la proroga fino al 2010 delle riduzioni d'imposta per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici ed il *bonus* incapienti;
- un'altra contiene tutte le informazioni utili per coloro che, pur non essendo iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo di imposta, hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia e sono, quindi, tenuti al pagamento delle imposte;
- la terza guida è un vademecum sulle agevolazioni fiscali per i disabili, ad esempio, sulle opportunità offerte per l'acquisto di una nuova automobile, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'assistenza personale.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa 23/05/2008, sito web)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI APRILE 2008

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di aprile 2008, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 133,5. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +3,3%.

(Istat, Comunicato del 14/05/2008, G.U. n.117 del 20/05/2008)

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: L'ESENZIONE ICI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE SCATTA A GIUGNO

Con il D.L. n.93/08 (in G.U. lo scorso 29 maggio 2008) è stata introdotta l'esenzione per i fabbricati adibiti ad **abitazione principale** del contribuente; tale esenzione decorre dal 1 gennaio 2008, per cui interessa già la prossima scadenza del 16 giugno.
Sono **esclusi** dall'agevolazione i fabbricati di categoria **A/1, A/8 e A/9**, ossia quelli di maggior pregio, per i quali si continua ad applicare, se sono utilizzati quali abitazione principale, la detrazione ordinaria.

Pertinenze
L'esenzione riguarda il fabbricato nel quale il contribuente dimora (che coincide con la residenza anagrafica, salvo prova contraria) ed interessa anche le relative pertinenze (malgrado il decreto non sia troppo chiaro sul punto).
Per pertinenze si devono intendere non tutti gli immobili asserviti all'abitazione, ma solo quelli specificamente indicati nel regolamento comunale: il Comune ha infatti la possibilità di individuare sia la tipologia (es: C/6, C/2, C/7) che la quantità delle pertinenze ammissibili.
Per le pertinenze non riconosciute dal regolamento comunale, l'imposta si calcolerà (come peraltro avveniva in passato) utilizzando aliquota ordinaria e senza applicazione della detrazione.

Assimilazioni *ex lege*
L'esenzione, oltre che all'abitazione del contribuente, si applica automaticamente anche alle fattispecie assimilate previste dalla normativa vigente:
- immobili di proprietà delle Iacp;
- immobili di proprietà di cooperative a proprietà indivisa;
- immobile tenuto a disposizione sul territorio nazionale da un cittadino italiano residente all'estero;
- immobile di proprietà del coniuge separato non assegnatario dell'unità immobiliare (a patto che non possieda nel medesimo Comune un altro immobile destinato ad abitazione principale).

Assimilazioni comunali
Oltre che alle fattispecie prima individuate, l'esenzione si applica anche ai casi di assimilazione previsti dai singoli regolamenti comunali: si tratta pertanto di esaminare quanto deliberato da ciascun Comune (vale quanto previsto nel regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ossia il 29 maggio 2008, mentre le modifiche successive sono inefficaci a tal fine).
Le fattispecie di assimilazione più frequenti sono le seguenti:
- uso gratuito ai parenti (in questo caso il Comune prevede anche quale sia il grado di parentela ammesso);
- unità immobiliare tenuta a disposizione da anziani o disabili che hanno dovuto trasferire la residenza in istituti di ricovero o sanitario (nell'applicare tale assimilazione è bene ricordare che il fabbricato non può essere locato a terzi, pena la decadenza).

Versamenti già effettuati
Nel caso in cui il versamento fosse già stato effettuato il contribuente potrà chiedere il rimborso al Comune dove è ubicato l'immobile (ciascun Comune solitamente prevede specifici modelli da utilizzare per la presentazione dell'istanza): l'istanza deve essere presentata entro 5 anni, con la documentazione attestante il versamento eccedente.

Credito da 730
I contribuenti che, presentando il modello 730, hanno richiesto di non conguagliare il credito (o di effettuare un conguaglio parziale) per tenerlo a disposizione al fine di effettuare i versamenti Ici utilizzandolo in compensazione, hanno ora due possibilità (da valutare ovviamente in ragione del credito vantato):

- presentare già da subito un modello 730 integrativo per recuperare detto credito (che verrà conguagliato nella prima busta paga utile);
- attendere l'anno prossimo e recuperare il credito attraverso la dichiarazione dei redditi relativa al 2008 (in quanto trattasi di credito non compensato).

Questo ovviamente vale se tali contribuenti non hanno ancora effettuato il versamento Ici; in caso contrario essi dovranno chiedere il rimborso al Comune destinatario del versamento.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: UNICO 2008 – VADEMECUM DEI VERSAMENTI

Scadenza ordinaria
Si ricorda alla gentile clientela che il prossimo **16 giugno 2008** scade il termine entro il quale i contribuenti devono provvedere al versamento delle imposte derivanti dalla liquidazione di Unico: il versamento riguarda sia il saldo relativo al periodo d'imposta 2007, sia il primo acconto per il periodo d'imposta 2008. Il secondo acconto sarà invece versato entro il 1° dicembre 2008 (in quanto il 30 novembre cade di domenica).
Si ricorda che per l'anno d'imposta 2008 è dovuto l'acconto anche per l'addizionale comunale all'Irpef.

Scadenza con maggiorazione
Il versamento delle imposte, ordinariamente in scadenza il 16 giugno, può essere effettuato entro il **16 luglio 2008** con l'aggiunta di una maggiorazione pari allo 0,40%; tale maggiorazione viene versata sommandola all'importo cui si riferisce.

Imposte da versare e codici tributo
Le imposte da versare, risultanti dalla dichiarazione, sono riepilogate nella tabella seguente, che riporta anche l'indicazione del codice tributo da inserire nell'F24. I titolari di partita Iva, come noto, devono utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematico.

Tipologia contribuente	Imposta	Codice Tributo
Persone fisiche	Irpef saldo	4001
	Irpef acconto prima rata	4033
	Irpef acconto seconda rata o acconto in unica soluzione	4034
	Addizionale regionale	3801
	Addizionale comunale	3844
	Addizionale comunale acconto	3843
Società di capitali	Ires saldo	2003
	Ires acconto prima rata	2001
	Ires acconto seconda rata o acconto in unica soluzione	2002
Tutti i contribuenti, se obbligati	Iva annuale saldo	6099
	Irap saldo	3800
	Irap acconto prima rata	3812
	Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione	3813
	Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili. Sezione Erario	1668
Soggetti obbligati al versamento dei contributi INPS	IVS Artigiani – contributo a saldo/acconto in unica soluzione	AP
	IVS Artigiani – contributo a saldo/acconto rateizzato	APR
	IVS Commercianti – contributo a saldo/acconto in unica soluzione	CP
	IVS Commercianti – contributo a saldo/acconto rateizzato	CPR
	Professionisti iscritti alla gestione separata - contributo a saldo/acconto	PXX
	Professionisti iscritti alla gestione separata - contributi rateizzati	PXXR

Rateizzazione

Gli importi risultati da Unico – tanto i versamenti a saldo quanto gli acconti – possono essere rateizzati; il numero massimo, così pure come la scadenza delle rate, varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda del fatto che il primo versamento venga effettuato entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio (in quest'ultimo caso gli importi da rateizzare sono quelli maggiorati dello 0,40%).

La rateizzazione comporta l'applicazione dell'interesse del 6% annuo; sulla seconda rata, la maggiorazione è pari allo 0,23% (0,50% per i titolari di partita Iva), sulle successive dello 0,50% mensile forfetario, indipendentemente dal giorno in cui è effettivamente avvenuto il versamento.

LA RATEIZZAZIONE								
Rata	Non titolari di partita Iva				Titolari di partita Iva			
	Versamento	%	Versamento (*)	%	Versamento	%	Versamento (*)	%
1	16 giugno	0,00	16 luglio	0,00	16 giugno	0,00	16 luglio	0,00
2	30 giugno	0,23	31 luglio	0,23	16 luglio	0,50	18 agosto	0,50
3	31 luglio	0,73	1 settembre	0,73	18 agosto	1,00	16 settembre	1,00
4	1 settembre	1,23	30 settembre	1,23	16 settembre	1,50	16 ottobre	1,50
5	30 settembre	1,73	31 ottobre	1,73	16 ottobre	2,00	17 novembre	2,00
6	31 ottobre	2,23	1 dicembre	2,23	17 novembre	2,50	-	-
7	1 dicembre	2,73	-	-	-	-	-	-

(*) In questi casi l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.

Società di persone

I versamenti dovuti dalle società di persone seguono le medesime regole previste per i versamenti dovuti dalle persone fisiche (quindi scadenza al 16 giugno 2008 ovvero al 16 luglio con maggiorazione).

Società di capitali

Le società di capitali hanno un termine di versamento che è legato alla chiusura del periodo d'imposta e dipende dalla data di approvazione del bilancio. Schematicamente:

SOGGETTI IRES		
		Termini di versamento
CON PERIODO DI IMPOSTA COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE	**Approvazione del bilancio entro 120 gg. dalla chiusura**	Entro il **16 giugno 2008** senza alcuna maggiorazione. Dal 17 giugno al **16 luglio 2008** con la maggiorazione dello 0,40%.
	Approvazione del bilancio in proroga, entro 180 gg. dalla chiusura (*)	Entro il giorno **16 del mese successivo** a quello di approvazione del bilancio. Con la maggiorazione dello **0,40% entro il 30° giorno** successivo a quello di scadenza.
CON PERIODO DI IMPOSTA NON COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE	**Approvazione del bilancio entro 120 gg. dalla chiusura**	Entro il giorno **16 del sesto mese successivo** a quello di chiusura del periodo di imposta. Con la maggiorazione dello **0,40% entro il 30° giorno** successivo a quello di scadenza.
	Approvazione del bilancio in proroga, entro 180 gg. dalla chiusura (*)	Entro il giorno **16 del mese successivo** a quello di approvazione del bilancio, senza maggiorazione. Con la maggiorazione dello **0,40% entro il 30° giorno** successivo a quello di scadenza.

(*) Se il bilancio non è approvato entro il termine ultimo stabilito, il versamento deve comunque essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso, con la possibilità sempre di versare con la maggiorazione dello 0,40% entro il trentesimo giorno successivo.

Saldo Iva

L'importo dovuto a titolo di saldo Iva – il quale aveva scadenza ordinaria al 17 marzo – può essere effettuato (per i soggetti che presentano la dichiarazione Iva all'interno della dichiarazione unificata) entro il termine per il versamento a saldo delle imposte; occorre comunque ricordare che:

- per il versamento entro il **16 giugno 2008** dovrà essere applicata una maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese compresi tra il 18 marzo ed il 16 giugno;
- per il versamento entro il **16 luglio 2008** occorrerà applicare agli importi maggiorati per il versamento al 16 giugno un'ulteriore maggiorazione dello 0,40%;
- il saldo Iva può essere **compensato** con eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione (e non sono dovute maggiorazioni sulla parte compensata);
- Il saldo Iva può essere **rateizzato.**

Compensazione

Qualora il contribuente sia titolare di crediti d'imposta o contributivi, esso può farli valere in **compensazione**: in tal caso è bene ricordare che occorrerà comunque presentare il modello F24 di pagamento con il quale verrà fatta rilevare la compensazione (parziale o totale) delle somme a debito. Infatti, l'omessa presentazione (o la presentazione tardiva) di un modello F24 "a zero" (ossia senza versamenti dovuti perché gli importi a debito sono interamente compensati) è comunque sanzionabile.

Si riporta un esempio di compilazione del modello F24 con compensazione integrale del debito.

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/ regione/prov.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
	6099	0101	2007		1.000,00
IMPOSTE DIRETTE – IVA	2003	0101	2007	1.000,00	
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					

codice ufficio | codice atto | TOTALE A 1.000,00 | B 1.000,00 | +/- SALDO (A-B) + 0,00

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: RIDOTTO IL LIMITE PER L'INCASSO IN CONTANTI DELLE PARCELLE DEI PROFESSIONISTI

Come già si è avuto modo di segnalare in passato, il D.L. n.223/06 aveva imposto l'obbligo di incasso delle parcelle dei professionisti (tanto per quelli che svolgono l'attività in forma individuale, quanto per quelli organizzati in forma associata) attraverso sistemi tracciabili. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, i sistemi di pagamento ammessi sono i seguenti:

- assegni non trasferibili;
- bonifici;
- altre modalità di pagamento bancario o postale;
- sistemi di pagamento elettronico (es: carte di credito).

Il divieto di incasso in contanti riguarda le somme uguali o superiori ad € 100. È stata comunque prevista un'entrata in vigore progressiva, che ha consentito ai professionisti di incassare le proprie parcelle in contanti fino al 30 giugno 2008, se di importo inferiore ad € 1.000.

A decorrere **dal 1 luglio 2008** (e fino al 30 giugno 2009) tale limite è stabilito in **€ 500**.

Si invita pertanto la clientela dello Studio esercente attività di lavoro autonomo a prestare la massima attenzione in sede di incasso delle proprie parcelle.

Inoltre, per coloro che per i propri pagamenti utilizzano il bonifico bancario, si ricordano le coordinate dello Studio:

Intestato a_____
Banca_____
Agenzia_____
ABI_____ CAB_____ CIN____ C/C_____

IBAN _____

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LA DETASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI E DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Introduzione di un'imposta sostitutiva sulle somme erogate per gli straordinari ed incrementi di produttività

Con le previsioni contenute nell'art.2 del D.L. n.93 del 27 maggio 2008 viene introdotta, a livello sperimentale e per il solo settore privato, una generale detassazione degli straordinari e dei premi di produttività erogati dalle aziende, che dovrebbe portare ad un incremento di produttività nelle stesse aziende.

Circa gli effetti temporali, potranno beneficiare della detassazione esclusivamente le somme corrisposte del datore di lavoro nel semestre di prima applicazione della norma, ossia il periodo intercorrente tra il 1° luglio 2008 ed il 31 dicembre 2008. In particolare l'art.2, co.1 del decreto fa riferimento alle somme erogate a livello aziendale nel suddetto periodo ma anche, in relazione agli importi per prestazioni di lavoro straordinario e prestazioni di lavoro supplementare (vedi oltre), alla concreta effettuazione della prestazione.

Redditi beneficiati dalla disposizione, misura del prelievo e possibile rinuncia del dipendente

Senza alcuna modifica al Tuir, in quanto trattasi di misura sperimentale, è consentita l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10% e fino ad un importo complessivo di euro 3.000,00 sulle seguenti somme del salario "accessorio":

a. prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n.66 dell'8 aprile 2003, effettuate nel periodo suddetto (1° luglio 2008 – 31 dicembre 2008);
b. prestazioni di lavoro supplementare ovvero prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto (1° luglio 2008 – 31 dicembre 2008) e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della entrata in vigore del presente provvedimento;
c. incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

I redditi di cui sopra non concorrono ai fini fiscali alla base imponibile dei redditi di lavoro dipendente ed alla determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percettore. Ciò fino al limite di euro 3.000,00 in quanto per l'eccedenza restano in vigore le attuali regole generali e pertanto gli importi ulteriori dovranno essere assoggettati al conguaglio complessivo.

In sostanza trattasi di una franchigia alla quale, peraltro, il lavoratore può liberamente rinunciare, laddove sia maggiormente favorevole l'applicazione della tassazione ordinaria. Si pensi ai casi di lavoratori con un reddito inferiore alla soglia di legge (attualmente euro 8.000,00) i quali, con l'attribuzione delle detrazioni *ex* art.13 Tuir e sempre che esse competano per l'intero periodo, sono esenti da tassazione. Resta fermo il computo dei sopra elencati redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Altre condizioni ed adempimenti dei datori di lavoro

Il co.3 dell'art.2 del decreto prevede che l'imposta sostitutiva in esame, laddove il lavoratore non abbia esercitato la rinuncia, sia applicata dal sostituto d'imposta. Si ritiene, quindi, che la certificazione - CUD/09 - di prossima approvazione, dovrà contenere un apposito campo nel quale il datore di lavoro sarà tenuto ad indicare le somme del salario "accessorio" che sono state assoggettate ad imposta sostitutiva, poiché esse non dovranno essere riportate in dichiarazione.

Ai fini dell'applicazione, tuttavia, il sostituto d'imposta deve conoscere il reddito del lavoratore prodotto nel corso del 2007. Il tetto reddituale, previsto dal legislatore per accordare il beneficio, infatti, è riferito al periodo di imposta precedente. Testualmente si parla di *"titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, ad euro 30.000,00".*

Non occorre, pertanto, per il datore di lavoro, conoscere il reddito complessivo del suo dipendente, eventualmente indicato nel Mod. 730/08 o Mod. Unico/2008. In sostanza si tratta dell'importo che il datore di lavoro ha certificato al punto 1 del CUD/08, che rappresenta il reddito imponibile ai fini Irpef, per tale anno. Considerato che il riferimento è ai redditi di lavoro dipendente, non citando la norma i redditi assimilati (come, ad esempio le collaborazioni a progetto, per le quali, di regola, non vengono attribuiti gli straordinari) occorre fare riferimento ai redditi di cui all'art.49, co.1 del Tuir, il quale considera quelli derivanti da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri.

Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta che provvede alla detassazione nel periodo considerato, non sia il medesimo che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, viene previsto l'obbligo da parte del beneficiario di attestare per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007. In assenza di tale attestazione il datore di lavoro non potrà applicare l'imposta sostituiva in questione.

Abrogazione dell'agevolazione riguardante erogazioni liberali e sussidi

Il co.6 dell'art.2 del decreto modifica l'art.51 del Tuir, concernente le regole per la determinazione della base imponibile dei redditi di lavoro dipendente, sopprimendo nel co.2 del medesimo articolo la lett.b). In particolare, il citato co.2 dell'art.51 del Tuir elenca tassativamente le somme e i valori che, ancorché percepiti in relazione al rapporto di lavoro, non concorrono alla formazione del reddito medesimo. In sostanza rappresentano eccezioni alla regola dell'onnicomprensività dei redditi di lavoro dipendente. Con l'abrogazione della disposizione in questione, quindi, si provvede ad un'estensione della base imponibile che, come previsto dalla relazione tecnica del decreto, in piccola parte compensa la perdita di gettito derivante dalla detassazione degli straordinari.

Per effetto della suddetta soppressione concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente:

- le erogazioni liberali non superiori nel periodo d'imposta a € 258,23 concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti;
- i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;
- i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della L. n.108/96, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del D.L. n.419/91, convertito, con modificazioni, dalla L. n.172/92.

In mancanza di una diversa decorrenza, la disposizione in commento si applica alle somme e ai valori erogati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (29 maggio 2008). Pertanto nel corso del periodo di imposta 2008, il datore di lavoro, in relazione a due differenti, possibili, erogazioni liberali in occasione di festività (ad esempio Pasqua e Natale) sarà tenuto ad applicare due opposti regimi fiscali. Nel primo caso è ancora vigente l'esenzione fino ad euro 258,23, mentre nel secondo caso l'erogazione andrà assoggettata a tassazione, con le regole ordinarie.

Esempio

Erogazione di un importo di euro 920,00 euro per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei mesi di:

- settembre 2008 - erogazione euro 310,00 il 10 ottobre 2008 – imposta sostitutiva euro 31,00;
- ottobre 2008 - erogazione euro 340,00 il 10 novembre 2008 – imposta sostitutiva euro 34,00;
- novembre 2008 - erogazione euro 270,00 il 10 dicembre 2008 – imposta sostitutiva euro 27,00.

Imposta sostitutiva complessiva 10% euro 92,00.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CONDIZIONI PER OTTENERE LA RATEAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni dello Studio in materia per rendere noto che Equitalia, con una direttiva interna del maggio 2008, ha stabilito i criteri in base ai quali verrà concessa la possibilità di rateazione degli importi contenuti nelle cartelle esattoriali.
Si tratta di precisazioni molto importanti, dalle quali è possibile evincere un preciso messaggio: la dimostrazione della sussistenza della situazione di obiettiva difficoltà (condizione preliminare per accedere alla dilazione) dipende dalla situazione specifica del debitore, da assumere secondo criteri oggettivi e non discrezionali.
Nella tabella che segue, si rappresenta in modo schematico la situazione attuale:

Importo del debito	Soggetto richiedente	Condizioni	Rate
Sino a € 5.000	Tutti	Nessuna, è sufficiente la semplice richiesta motivata.	Fino a € 2.000: max 18 rate Da € 2.001 a € 3.500: max 24 rate Da € 3.501 a € 5.000: max 36 rate
Oltre € 5.000	• Persone fisiche • Professionisti • Ditte individuali in regime semplificato, nuove iniziative pro- duttive o regime dei minimi	**REGOLA** • Deve essere utilizzato l'ISEE del nucleo familiare del debitore • Il risultato dell'ISEE è suddiviso in classi di ampiezza di € 5.000 ciascuna • Per ciascuna classe viene individuata una soglia di accesso; solo oltre tale valore si può accedere alla rateazione **ECCEZIONE** In mancanza dei requisiti di cui sopra la rateazione potrà essere concessa se ricorrono particolari condizioni che abbiano determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale dell'ISEE	• In numero variabile, nel massimo di 72 e con l'importo minimo di € 100. Il numero delle rate è determinato dividendo il valore della soglia di accesso per 12 e ripartendo il debito • Sul sito di Equitalia verrà reso disponibile un simula-tore per il calcolo

(continua)		**REGOLA**	
		• È necessario avere un indice di liquidità con valore inferiore ad 1 • E' necessario avere un Indice Alfa superiore a 4	
		ECCEZIONE	
	• Società di capitali • Società di persone • Ditte individuali in contabilità ordinaria	In mancanza dei requisiti di cui sopra, la rateazione può essere concessa solo ai soggetti che siano in grado di documentare la sussistenza di eventi straordinari che incidono in maniera così significativa sulla situazione dell'azienda, sì da far ritenere comunque esistenti le condizioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere	Il numero di rate è subordinato al valore dell'indice Alfa: • Da 4 a 7: max 18 rate • Da 7 a 10: max 36 rate • oltre 10: max 72 rate

Come si ha modo di evincere, specialmente per quanto attiene la situazione dei soggetti in regime di contabilità ordinaria e tutte le società, la concessione della rateazione è subordinata alla risultanza di particolari indici di bilancio; ossia:

- **l'indice di liquidità**: è il rapporto tra la somma della liquidità immediata e differita e le passività correnti;
- **l'indice ALFA**: è il rapporto tra il debito complessivo ed il valore della produzione, moltiplicato per 100.

I dati necessari all'effettuazione dei conteggi debbono risultare da documentazione "certificata", nel senso che è necessario attingerli da un bilancio regolarmente approvato dall'assemblea, oppure accompagnato dalla relazione degli organi di controllo (collegio sindacale). Per le ditte individuali e le società di persone si rende necessaria la redazione di una situazione economico – patrimoniale sottoscritta da particolari soggetti, quali avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili.

Riteniamo, pertanto, che la presente informativa sia sufficiente per confermare che la possibilità di ottenere la rateazione di una cartella esattoriale è procedimento tutt'altro che semplice ed immediato, specialmente se valutato in connessione con la possibilità dell'Agente della riscossione di attuare le misure cautelari a tutela del credito (iscrizione del fermo amministrativo, dell'ipoteca su immobili, ecc.).

Onde evitare, dunque, problemi di natura procedurale, invitiamo i Sigg.ri Clienti che intendessero accedere al pagamento frazionato dei debiti iscritti a ruolo a **contattare senza indugio lo Studio non appena ricevuta la notifica della cartella**, al fine di consentire una verifica preliminare della situazione e la redazione della documentazione necessaria da allegare alla domanda da presentare allo sportello di Equitalia.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

DICHIARAZIONI DEI REDDITI: FAC-SIMILE DI ESONERO DA RESPONSABILITÀ

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____ della ditta/società _____ con P.IVA _____

DICHIARA

dopo essere stato debitamente informato delle possibili responsabilità e conseguenze che derivano da eventuali violazioni e, quindi, assumendosi ogni responsabilità conseguente quanto segue:
(barrare le caselle delle sezioni interessate)

- ❑ **in merito ai redditi dichiarati, alle deduzioni ed alle detrazioni applicate,** che gli stessi corrispondono agli imponibili realmente conseguiti nell'anno di imposta ed alle spese effettivamente sostenute.

 Firma _____

- ❑ **in merito alla quantificazione e valutazione delle rimanenze al 31.12.2007,** che il valore di magazzino (merce, materie prime, semilavorati, prodotti finiti, lavori in corso di esecuzione) da indicare ai fini civilistici e fiscali in Euro …….…….. è rispondente al valore effettivo dei beni relativi al 31/12/2007 e che il relativo dettaglio è conservato presso la ditta e verrà esibito a richiesta.

 Firma _____

- ❑ **in merito alla completezza delle istruzioni di prima nota e delle scritture contabili alla fine del periodo d'imposta 2007 con il bilancio,** di aver esaminato le scritture contabili redatte fino al 31/12/2007 e di averle trovate pienamente e completamente aderenti alle istruzioni, ai dati e ai documenti contabili forniti allo studio e che non risulta alcuna omissione. Dichiaro altresì che le stesse sono perfettamente rispondenti ai dati indicati nel Bilancio chiuso al 31/12/2007 e alla realtà aziendale.

 Firma _____

- ❑ **in merito alla rispondenza delle scritture contabili con le dichiarazioni fiscali obbligatorie,** di aver esaminato le scritture contabili fino al 31/12/2007 e le dichiarazioni fiscali obbligatorie per legge e di averle trovate redatte secondo le istruzioni e i dati trasmessi.

 Firma _____

- ❑ **in merito alla compilazione del prospetto degli Studi di Settore o dei parametri,** di aver preso visione dello stesso e di averlo trovato perfettamente aderente alle eventuali cause di esclusione, ai dati strutturali e contabili dell'azienda e compilato secondo le indicazioni fornite allo studio sulla base delle istruzioni ministeriali, anche alla luce della maggiorazione delle sanzioni per infedeltà dei dati previste per legge.

 Firma _____

- **in merito al mancato adeguamento dei ricavi alle risultanze dei parametri o degli Studi di Settore,** di aver preso visione del risultato emergente dalle applicazioni predisposte dall'amministrazione finanziaria, determinato con riferimento ai dati contabili di Unico 2008 e ai dati specifici riferiti alla mia attività e che:
 - avendo dichiarato ricavi e/o compensi compresi nel cosiddetto intervallo di confidenza (tra il ricavo minimo e il ricavo puntuale) così come calcolato dal software Gerico ed essendo stato informato dei contenuti della circolare Agenzia Entrate n.5/E/2008, pur essendo considerato tecnicamente "non congruo" non intende comunque procedere all'adeguamento dei ricavi dichiarati con conseguente versamento delle maggiori imposte dovute;
 - avendo dichiarato ricavi e/o compensi inferiori al ricavo minimo calcolato dal software Gerico non intende procedere all'adeguamento dei ricavi dichiarati con conseguente versamento delle maggiori imposte dovute, pur essendo stato ammonito delle possibili conseguenze;

Firma _____

- **in merito allo studio di settore divenuto definitivo rispetto alle precedenti versioni monitorate o sperimentali,** di essere stato informato in merito alla possibilità di applicazione dello stesso anche per le precedenti annualità in cui non risultava congruo.

Firma _____

Luogo e data _____

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE PER IL NON ASSOGGETTAMENTO AD IRAP

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

e residente a _____ Cap _____

in via _____

tel. _____ cell. _____Cod.fisc. _____

IN QUALITÀ DI

❑ professionista individuale

❑ legale rappresentante dello studio associato/società semplice _____

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO

- è reso consapevole dallo Studio _____ dell'esito della vicenda giurisprudenziale in merito alla debenza IRAP da parte dei liberi professionisti;
- è reso consapevole dallo Studio _____ del significato attribuito al concetto di "ATTIVITA' AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA" così come ritraibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 2001 e dalle sentenze della Corte di Cassazione n.3672-3673-3674-3675-3676-3677-3678-3679-3680-381-3682 del 16 febbraio 2007;

RITIENE

- di svolgere l'attività professionale senza autonoma organizzazione e, pertanto, di non essere soggetto passivo dell'IRAP;

A TAL FINE RICHIEDE

- allo Studio _____ di

❑ redigere la dichiarazione Unico 2008 omettendo la compilazione del quadro IQ consapevole delle conseguenze di tale scelta e nel contempo sollevando lo Studio da qualunque responsabilità in merito alle eventuali sanzioni tributarie derivanti dal comportamento qui adottato.

Data, lì _____

Firma

APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2007 OLTRE IL TERMINE DEL 29 APRILE 2008

La convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio

L'art.2364 c.c. afferma che l'assemblea cui sottoporre il bilancio di esercizio per l'approvazione deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura. Tenendo conto del fatto che il 2008 è anno bisestile, il termine ultimo per la convocazione nel cosiddetto termine breve era fissato al 29 aprile 2008. È solo al ricorrere di particolari condizioni che è possibile dilazionare la convocazione al più ampio termine di 180 giorni che, quest'anno, scade il 28 giugno.

Queste disposizioni, valide per le Spa, si applicano anche alle Srl, per effetto del loro richiamo da parte dell'art.2478-bis c.c..

È opportuno evidenziare che queste disposizioni non impongono che il bilancio sia approvato entro i termini richiamati, ma impongono che l'assemblea cui questo è sottoposto sia convocata e, per meglio dire, celebrata entro tali termini. In sostanza il Legislatore vuole che i soci "vedano" il bilancio entro ben determinate date.

Vediamo di seguito tre distinte ipotesi in relazione alle quali il bilancio può non essere sottoposto, o non essere approvato, entro il termine breve dei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La proroga prevista dal co.2 dell'art.2364 c.c.

La possibilità di convocare l'assemblea nel più ampio termine dei 180 giorni è subordinata ad alcune condizioni, cui si aggiunge poi uno specifico obbligo degli amministratori:

a. una previsione statutaria che consenta la dilazione, essenziale poiché, in sua assenza, non possono essere invocate le sole disposizioni di legge;
b. il ricorrere di alcune circostanze, previste dalla legge, che giustificano la dilazione;
c. l'obbligo, per gli amministratori, di segnalare nella relazione sulla gestione le motivazioni che hanno sostenuto la dilazione.

Le circostanze di cui al precedente punto b sono:

1. il fatto che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato

ovvero

2. quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Queste possibilità di dilazionare il termine di convocazione dell'assemblea sono state introdotte con la riforma del diritto societario e, certamente, rendono molto meno facile accedere alla dilazione rispetto a quanto accadeva prima della riforma. Nessun particolare commento quanto alla prima circostanza – obbligo di redazione del bilancio consolidato – mentre la seconda merita qualche ulteriore indicazione. In attesa di un intervento della giurisprudenza, le particolari esigenze riconducibili alla struttura sono generalmente riviste nelle situazioni in cui difficoltà di carattere organizzativo generano problemi in ordine alla raccolta dei dati necessari per la formazione del bilancio. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di *default* informatici, assenza prolungata di persone

chiave dell'area amministrativa, modifiche ai programmi di contabilità, etc.. Diversamente, quanto all'oggetto, si dovrebbe pensare ad attività svolte dalla società di natura talmente particolare, da rendere difficoltosa la predisposizione del bilancio: ad esempio, attività esercitata mediante una molteplicità di filiali tra loro autonome dal punto di vista amministrativo; possesso di partecipazioni di rilevante entità in assenza di dati definitivi da parte della partecipata, etc..

Il mancato raggiungimento del *quorum* costitutivo

Il bilancio potrebbe non essere approvato nei termini per questioni dipendenti dal funzionamento dell'assemblea. I soci, infatti, non hanno un obbligo di partecipare alle assemblee e, così, potrebbe accadere che, in sede di assemblea convocata nei termini, si presenti un numero di soci insufficiente per raggiungere il *quorum* costitutivo: almeno metà del capitale sociale per le Spa in prima convocazione; almeno la metà del capitale sociale nelle Srl.

Dati questi *quorum* costitutivi, potrebbe accadere che, in caso di frazionamento delle partecipazioni, ma anche in caso di loro concentrazione, venga a mancare il numero di soci o, per meglio dire, il *quantum* di capitale sociale necessario per rendere l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare. Ciò non significa che l'assemblea sia deserta ma, semplicemente, che non si sia potuta costituire. Di questa circostanza deve prendere atto il presidente, verbalizzarla e ricordarla successivamente, facendola opportunamente constare dal verbale dell'assemblea che seguirà.

La seconda convocazione è disciplinata solo nelle Spa. Se nulla si dice in proposito nella prima convocazione, la seconda deve prevedere una data per l'assemblea non successiva di oltre trenta giorni rispetto alla prima. Diversamente, sembrerebbe che, se si definisce una seconda convocazione già nell'avviso originario, questo possa prevedere una data per l'assemblea anche successiva di oltre trenta giorni. Nella Srl, dove manca una disciplina di questa figura, si deve vedere innanzitutto qual è la previsione dello statuto. In assenza di una regolamentazione in questo documento, può essere opportuno prendere a riferimento le norme già viste in tema di Spa.

La procedura di approvazione a distanza nelle Srl

Un'ulteriore circostanza che può portare a non avere approvato il bilancio entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, può riscontrarsi nelle sole Srl, e ha a che fare con la procedura di assunzione delle decisioni a distanza, tra le quali rientra anche quella in ordine al bilancio di esercizio, e nell'ipotesi che lo statuto preveda questa forma di consultazione.

Si è detto che ciò che interessa al Legislatore, è che il bilancio sia sottoposto ai soci nel termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma la sua approvazione può intervenire anche in un momento successivo. Ed è proprio il caso delle procedure a distanza, in relazione alle quali lo statuto, piuttosto che il regolamento specificamente adottato, devono concedere ai soci un termine congruo per decidere. Sul punto la prassi notarile ritiene che sia congruo un termine non superiore a trenta giorni rispetto al momento in cui il bilancio è stato sottoposto ai soci.

Di seguito un fac-simile di verbalizzazione della consultazione scritta dei soci ai sensi dell'art.2479 c.c., tratto dalla modulistica della Camera di Commercio di Milano:

Società ……...
Sede legale in ……..
Capitale sociale euro ……
Codice fiscale ……..

VERBALE DI CONSTATAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

Argomento oggetto della decisione:

Approvazione del bilancio al 31/12/2007 e destinazione del risultato d'esercizio.

Modalità di svolgimento della consultazione:

La Società ha concesso il termine di 30 giorni per la restituzione delle dichiarazioni con l'annotazione:

- "visto ed approvato" o
- "visto e non approvato" o
- "visto ed astenuto".

Contenuto e risultanze delle decisioni:

Il bilancio al 31/12/2007, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione e proposta di destinazione dell'utile di euro ……di cui euro ……. alla riserva legale ed euro …… ad una riserva straordinaria, **risultano approvati in data 26 maggio 2008 con voto favorevole dei soci rappresentanti l'85% del capitale sociale.**

Soci consenzienti:

- sig. ……. titolare di una quota pari al 35% del capitale sociale;
- sig. ……. titolare di una quota pari al 35% del capitale sociale;
- Società ….. titolare di una quota pari al 15% del capitale sociale.

Soci contrari o astenuti:
- sig. ……. titolare di una quota pari al 15% del capitale sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (oppure: l'Amministratore Unico)
(……..)

Milano, 26 maggio 2008

Circolare n° 6/2008

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2008

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 giugno al 15 luglio 2008, con il commento dei termini più significativi di prossima scadenza.

Domenica 15 giugno

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lunedì 16 giugno

- **Versamenti Iva**

Scade lunedì **16 giugno**, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24 (codice tributo 6005), il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio.

- **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro il **16 giugno 2008** i contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all'anno 2007, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno deciso di effettuare il versamento in modo rateale a partire dal 17 marzo, devono versare la quarta rata riferita al conguaglio annuale dell'Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo **6099**. In tal caso l'importo deve essere maggiorato degli interessi nella misura dello 0,50% a partire dal 17 marzo.
I contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata possono effettuare il versamento anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 17 marzo.

- **Versamento ritenute da parte condomini**

Il **16 giugno** scade anche il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente, riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n.19 del 5 febbraio 2007) **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020**, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

- **Versamento delle ritenute e dei contributi INPS**

Scade sempre il **16 giugno 2008** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di maggio, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.
Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di maggio relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali, ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

- **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre lunedì **16 giugno** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente. L'aliquota applicabile è pari al 23%.
Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

- **Persone fisiche che presentano UNICO 2008**

Entro il **16 giugno** deve essere effettuato il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2007 e primo acconto per il 2008, nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione senza alcuna maggiorazione. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto. La scadenza riguarda anche i soggetti persone fisiche titolari di partita Iva con regime agevolato (nuove iniziative produttive e attività marginali) i quali devono effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva, senza alcuna maggiorazione, in unica soluzione o quale prima rata.
Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24. Sempre entro il **16 giugno** i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata possono effettuare il versamento del saldo Iva 2007, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 17/03/08 al 16/06/08.

- **Società semplici, di persone e soggetti equiparati**

Entro il **16 giugno** i soggetti in questione devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2007 e primo acconto per il 2008 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro il **16 giugno,** i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2007 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 17/03/08 al 16/06/08.

- **Soggetti IRES che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**

Entro il **16 giugno** i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2007 e primo acconto per il 2008 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro il **16 giugno** i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva

2007 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 17/03/08 al 16/06/08.

- **Contribuenti che in sede di dichiarazione si sono adeguati ai risultati di Gerico**

Entro il **16 giugno 2008** i soggetti che si sono adeguati ai risultati di Gerico devono effettuare il versamento della relativa imposta sul valore aggiunto (codice tributo **6494**) nonché dell'eventuale maggiorazione del 3% dovuta qualora i ricavi dichiarati siano inferiori rispetto a quelli calcolati da Gerico in misura superiore al 10%. Per il versamento della maggiorazione del 3% devono essere utilizzati i codici **4726** per le persone fisiche e **2118** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

- **Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio**

Entro il **16 giugno 2008** deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2008, senza maggiorazione (codice tributo **3850**).

- **Soggetti proprietari di beni immobili o titolari di diritti reali sugli stessi (Ici)**

Scade il **16 giugno 2008** il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili quale prima rata di acconto per il 2008.

- **Soggetti che hanno rivalutato i beni materiali e immateriali, le partecipazioni nonché aree edificabili**

Entro il **16 giugno 2008** scade il termine di versamento della **terza rata**, senza alcuna maggiorazione, dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, delle partecipazioni e delle aree fabbricabili per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui alla L. n.266/05.

- **Soggetti che hanno deciso di affrancare il saldo attivo di rivalutazione**

Entro il **16 giugno 2008** scade il termine di versamento della **terza rata**, senza alcuna maggiorazione, dell'imposta sostitutiva sull'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione dei beni e delle partecipazioni per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui alla L. n.266/05**.**

- **Soggetti che hanno deciso di riallineare il valore di beni indicati nel quadro EC**

Entro il **16 giugno 2008** scade il termine di versamento della prima rata (pari al 30%), senza alcuna maggiorazione, dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuto per riallineare i valori civilistici a quelli fiscali dei beni per i quali è stato compilato il quadro EC**.**

- **Soggetti che hanno deciso di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione d'imposta**

Entro il **16 giugno 2008** scade il termine di versamento dell'imposta sostitutiva senza alcuna maggiorazione, eventualmente dovuta al fine di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione d'imposta**.**

- **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **16 giugno** anche il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

- Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 maggio con sanzione ridotta del 3,75%.

Venerdì 20 giugno

- **Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di maggio**

Il **20 giugno 2008** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. La scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

- **Opzione tassazione di gruppo**

Entro il **20 giugno 2008** i soggetti di cui all'art.73 del Tuir, co.1, lett.a), b) e d) con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che decidono di optare per il regime di tassazione consolidato ex art.117 del Tuir devono presentare in via telematica la comunicazione per l'esercizio dell'opzione.

- **Presentazione dichiarazione periodica CONAI**

Scade sempre il **20 giugno** il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di maggio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

Lunedì 30 giugno

- **Soggetti che hanno rivalutato il valore dei terreni e delle partecipazioni**

Scade il **30 giugno 2008** il termine per il versamento della **prima o unica rata** dell'imposta sostitutiva da parte dei soggetti che hanno deciso di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati (possedute alla data del 1 gennaio 2008) e che hanno deciso di rivalutare il valore dei terreni edificabili o con destinazione agricola (posseduti alla data del 1 gennaio 2008).

- **Soggetti che hanno rivalutato il valore dei terreni e delle partecipazioni**

Scade il **30 giugno 2008** il termine per il versamento della **terza rata** dell'imposta sostitutiva da parte dei soggetti che hanno deciso di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati (possedute alla data del 1 gennaio 2005) e che hanno deciso di rivalutare il valore dei terreni edificabili o con destinazione agricola (posseduti alla data del 1 gennaio 2005).

- **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.06.2008. Si ricorda che tale adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è cambiato il regime Iva a seguito della "manovra d'estate" ed è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro entro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

- **Persone fisiche non titolari di partita Iva**

Il **30 giugno 2008** scade il versamento della seconda rata delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2008. Gli importi vanno maggiorati degli interessi dello 0,23% per il periodo dal 16 giugno al 30 giugno 2008.

-

- **Persone fisiche non obbligate all'invio telematico di Unico**

Il **30 giugno 2008** scade il termine per i soggetti interessati alla presentazione cartacea del modello Unico 2008 (mediante consegna ad un ufficio postale). Per i medesimi soggetti scade anche il termine per la presentazione al Comune nel quale sono situati gli immobili della dichiarazione Ici per le variazioni intervenute nel corso del 2007 nonché il termine ultimo per la regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti Ici ed imposte relative al 2007.

- **Presentazione del modello EMens**

Scade il **30 giugno 2008** il termine di presentazione delle comunicazioni relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione nel mese di precedente.

- Versamento della terza rata dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni.

Giovedì 10 luglio

Con D.L. n.97 del 3 giugno 2008, pubblicato in G.U. n.128 del 3 giugno, sono stati posticipati al 10 luglio 2008 i termini di invio dei seguenti modelli:

- **Trasmissione telematica modello 770 semplificato**

Invio telematico delle dichiarazioni modello 770 semplificato da parte dei sostituti d'imposta che effettuano la trasmissione telematica diretta, nonché da parte degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

- **Trasmissione telematica modello 730**

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate del modello 730 da parte di Caf e intermediari abilitati alla trasmissione.

Martedì 15 luglio

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma